

## STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,  
Pec [ciro.santonicola@ordineavvocatita.it](mailto:ciro.santonicola@ordineavvocatita.it)

### TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

### SEZIONE LAVORO

### RICORSO EX ART. 700 C.P.C.

Per il ricorrente:

- PANARELLI MAURIZIO nato a Ottaviano (NA) il 19.09.1972 residente in [REDACTED]  
[REDACTED] alla via [REDACTED] C.F.: PNRMRZ72P19G190Z;

rappresentato e difeso, come da procura in calce al presente ricorso, dagli Avv.ti Aldo Esposito (C.F.: SPSLDA82M29L845K) e Ciro Santonicola (C.F.: SNTCRI84L12C129L), ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale sito in Castellammare di Stabia (Na), alla via Amato n. 7.

Gli avv.ti Aldo Esposito e Ciro Santonicola dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento de quo al seguente numero di fax: 08119189944 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [ciro.santonicola@ordineavvocatita.it](mailto:ciro.santonicola@ordineavvocatita.it).

-RICORRENTE-

### CONTRO

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro *pro tempore*;
- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA in persona del Dirigente *pro tempore*;
- ISTITUTO COMPRENSIVO "G. GREGORI" DI CARPINETI-CASINA, Via Francesco Crispi, 74 – 42033 Carpineti (re), C.F.: 80016070353, in persona del Dirigente *pro tempore*;

Tutti rappresentati e difesi opelegis dall'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Bologna alla via G. Reni n 4.

-RESISTENTI-



## STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,  
Pec [ciro.santonicola@ordineavvocati.it](mailto:ciro.santonicola@ordineavvocati.it)

PREVIA DECLARATORIA DI NULLITÀ, ANNULLAMENTO E/O COMUNQUE DISAPPLICAZIONE del decreto prot. n. 2667 del 30/03/2021 emesso dall' I.C. "G. Gregori" di Carpineti (RE) di depennamento dalla graduatoria di terza fascia ATA per il profilo di Collaboratore Scolastico (CS), del decreto prot. n. 2668 del 30/03/2021 emesso dall' I.C. "G. Gregori" di Carpineti (RE) di risoluzione del contratto di lavoro e di ogni altro atto contrario, siccome illegittimi ovvero irrimediabilmente invalidi per violazione della normativa di settore;

PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA DEL DIRITTO del ricorrente ad essere inserito nella III fascia della graduatoria di istituto per il personale A.T.A., nel profilo di Collaboratore Scolastico (CS), in quanto munito di valido titolo di studio, con il riconoscimento dei punteggi spettanti per titoli di studio e di carriera;

PER LA CONDANNA delle Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, al riconoscimento giuridico ad ogni effetto di legge del servizio espletato dal ricorrente nell' a.s. 2020/2021 dal 14.09.2020 al 30.03.2021 presso l'I.C. "G. Gregori" di Carpineti (RE) a seguito della nomina quale Collaboratore Scolastico giusto incarico conferito con contratto individuale di lavoro a tempo determinato;

CONSEGUENTEMENTE, PER LA CONDANNA delle Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, a disporre l'inserimento del ricorrente nella III fascia della graduatoria in parola per i profili di Collaboratore Scolastico (CS);

### FATTO

Il Sig. Panarelli Maurizio presentava domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto 3<sup>a</sup> fascia ATA della provincia di Reggio Emilia, triennio 2018/2021, per il profilo di Collaboratore Scolastico all' Istituto Comprensivo di Albinea (doc. 1).

Il titolo indicato per accedere al profilo di Collaboratore Scolastico era rappresentato dalla Qualifica di Maestro d'Arte conseguita nell'a.s. 2007/2008 presso l'Istituto D'Arte Paritario "Luca Pacioli" di Nola -NA- (doc. 2).



## STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,  
Pec [ciro.santonicola@ordineavvocati.it](mailto:ciro.santonicola@ordineavvocati.it)

La graduatoria veniva definitivamente approvata dall' Istituto Comprensivo di Albeina e il Sig. Panarelli Maurizio figurava regolarmente per il profilo di Collaboratore Scolastico con una corretta valutazione dei titoli di studio e di carriera dichiarati.

Il ricorrente veniva individuato quale destinatario di un contratto di lavoro a tempo determinato sul profilo di Collaboratore Scolastico dal 14.09.2020 al 30.06.2021 presso l'I.C. "G. Gregori" di Carpineti (doc. 3).

Inopinatamente, l'Istituto Comprensivo "G. Gregori" di Carpineti con decreto prot. 2667 del 30.03.2021 (doc. 4) disponeva il depennamento del ricorrente dalla III fascia delle vigenti graduatorie di istituto per il profilo di Collaboratore Scolastico, vista la comunicazione dell'Ufficio VI Ambito territoriale di Napoli che comunicava *"Pertanto, non è possibile confermare il conseguimento di alcun titolo, nonchè la frequenza ai corsi presso l'istituto Paritario "L. Pacioli" di Nola"*.

Contestualmente, con decreto prot. 2668 del 30.03.2021 (doc. 5), l'I.C. "G. Gregori" di Carpineti decretava la risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato. Tale decreto, inoltre, stabiliva che il servizio prestato dal 14.09.2020 al 30.03.2021, in qualità di Collaboratore Scolastico, doveva essere considerato come prestato di fatto e non di diritto, senza l'attribuzione di nessun punteggio.

Il funzionario Carla D'Anna dell' Ufficio VI Ambito territoriale di Napoli, in riscontro alla nota dell'I.C. "G. Gregori" di Carpineti, con e-mail del 24.03.2021 (doc. 6) comunicava *"che **tutti gli atti scolastici** per la verifica dei titoli di studio conseguiti, nella fattispecie, dal Sig. PANARELLI MAURIZIO presso l'Istituto Paritario " L. Pacioli" di Nola (Na) (istituto cessato) non sono in possesso di quest'Ufficio e **non sono mai stati depositati dall'ente gestore** presso l'Istituto individuato "G.Bruno- M.Fiore" di Nola (NA)- Via Puccini,1. Tale circostanza è stata oggetto di segnalazione alla Procura della Repubblica da parte di quest'Ufficio. Pertanto, non è possibile confermare il conseguimento di alcun titolo, nonchè la frequenza ai corsi presso l'istituto Paritario "L.Pacioli" di Nola (NA)."*

A questo punto, fine di entrare in possesso di documentazione idonea a dimostrare la validità del titolo di accesso, il Sig. Panarelli Maurizio, a mezzo dei legali, inoltrava istanza di accesso ai documenti amministrativi (doc.7) all'Istituto "G.Bruno- M.Fiore" di Nola (scuola custode del



## STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,  
Pec [ciro.santonicola@ordineavvocati.it](mailto:ciro.santonicola@ordineavvocati.it)

cessato Istituto Paritario Pacioli) e all'Istituto Paritario " L. Pacioli" di Nola (NA), chiedendo i seguenti atti:

- Estratto del registro dell'esame e documentazione attestante il conseguimento del titolo di licenza di MAESTRO D'ARTE, specializzazione DECORAZIONE PLASTICA, rilasciato dall'ISTITUTO D'ARTE PARITARIO "LUCA PACIOLI" di Nola nell'a.s. 2007/2008 al sig. PANARELLI MAURIZIO.

Solamente, l'Istituto "G.Bruno- M.Fiore" di Nola con nota data 20.05.2021 (doc. 8) risponde rappresentando *"che questo Istituto non dispone di documentazione relativa all' Istituto Paritario "L. Pacioli" oggetto dell'accesso agli atti richiesto. La suddetta documentazione non è mai stata consegnata all'Istituto Scrivente, come ampiamente noto all'U.S.R. Campania, a cui, dunque, è necessario rivolgersi per tutte le informazioni del caso."*

\*\*\*

Dalla ricostruzione del fatto appare evidente che il cessato Istituto Paritario "L. Pacioli" di Nola non ha trasmesso la documentazione presente negli archivi nè all' ATP di Napoli nè all'individuato Istituto "G.Bruno- M.Fiore" di Nola.

Non si comprende per quale motivo tale inadempimento debba inficiare la validità del titolo conseguito dal Sig. Panarelli Maurizio comprovata dal certificato prot. n. 9027/13 del 02.09.2013 (doc. 2) rilasciata dal Coordinatore delle Attività Didattiche dell'Istituto Paritario "L. Pacioli" di Nola.

Si rappresenta che non vi sono elementi idonei a mettere in discussione la validità del titolo. Difatti, l' Ufficio VI Ambito territoriale di Napoli si è limitato a dichiarare che *"non è possibile confermare il conseguimento di alcun titolo, nonchè la frequenza ai corsi presso l'istituto Paritario "L. Pacioli" di Nola"* perchè *"**tutti gli atti scolastici per la verifica dei titoli di studio conseguiti, nella fattispecie, dal Sig. PANARELLI MAURIZIO presso l'Istituto Paritario " L. Pacioli" di Nola (Na) (istituto cessato) non sono in possesso di quest'Ufficio e non sono mai stati depositati dall'ente gestore presso l'Istituto individuato "G.Bruno- M.Fiore" di Nola (NA)- Via Puccini, 1"***.

I provvedimenti adottati, invero, sono irrimediabilmente invalidi, in quanto assunti in violazione della disciplina di settore, dei principi inderogabili dell'azione amministrativa, dei canoni di diligenza e correttezza, nonché illegittimi in quanto fondati su un'erronea ricostruzione dei fatti e inficiati da un patente sviamento della funzione.



## STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,  
Pec [ciro.santonicola@ordineavvocati.it](mailto:ciro.santonicola@ordineavvocati.it)

\* \* \* \* \*

Alla luce di quanto esposto in fatto, pertanto, si rende necessario adire codesto on.le Tribunale per i seguenti motivi in

### DIRITTO

#### *Sul fumus boni iuris*

- 1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 del D.M. 30 agosto 2017 n. 640. Violazione e falsa applicazione dell'art. 75 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1176 e 1375 cod. civ. Violazione e falsa applicazione dei principi di diligenza, buona fede e correttezza. Eccesso di potere. Erroneità dei presupposti.**

I provvedimenti impugnati sono illegittimi nella parte in cui determinano il depennamento del ricorrente dalla III fascia della graduatoria di istituto per il profilo professionale di Collaboratore Scolastico in assenza dei presupposti tassativamente previsti dalla normativa di settore.

L'art. 8 del D.M. 30 agosto 2017 n. 640 (doc. 9), recante la disciplina per la formazione e l'aggiornamento delle graduatorie di istituto del personale ATA per il triennio 2018/2021, infatti, stabilisce che l'esclusione dei candidati inseriti può essere disposta dall'Amministrazione scolastica soltanto se ricorrano le seguenti condizioni: «a) abbiano presentato domanda in più istituzioni scolastiche nella stessa provincia o in province diverse; b) abbiano presentato domanda on line di scelta delle istituzioni scolastiche priva della necessaria presupposta domanda di inserimento o di conferma aggiornamento; c) risultino privi di qualcuno dei requisiti di cui ai precedenti artt. 2 e 3; d) abbiano effettuato autodichiarazioni mendaci o abbiano prodotto certificazioni o autocertificazioni false».

Con ogni evidenza, la situazione in cui è venuto incolpevolmente a versare il ricorrente non rientra in tale stringente casistica che, proprio per l'effetto particolarmente grave che comporta il depennamento, non può essere oggetto di interpretazione estensiva.

Innanzitutto, va recisamente affermato che, in sede di presentazione della domanda di inserimento, il ricorrente non si è reso responsabile di alcuna dichiarazione falsa o mendace, avendo correttamente riportato i dati contenuti sul certificato rilasciato dal medesimo Istituto.



## **STUDIO LEGALE**

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,  
Pec [ciro.santonicola@ordineavvocati.it](mailto:ciro.santonicola@ordineavvocati.it)

In altri e più chiari termini, il contenuto della dichiarazione resa è conforme agli atti formalmente adottati, peraltro mai annullati o revocati, in base ai quali il ricorrente ha maturato la giusta convinzione di aver acquisito la qualifica professionale all'esito di esami regolarmente sostenuti, con gli effetti giuridici e la decorrenza ivi indicata.

Non è evidentemente imputabile al ricorrente la sussistenza (né tanto meno la conoscenza) di vizi amministrativi che potrebbero inficiare tali provvedimenti, come oggi invece riferito dall'Amministrazione scolastica.

Ad ogni modo, va ribadito che la domanda presentata non contiene alcuna dichiarazione falsa resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, dal momento che il ricorrente non si è attribuito una qualifica professionale che non era in suo possesso.

Del resto, né l'Istituto in questione, né tanto meno l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, tenuto a verificare la legittimità dell'attività delle scuole paritarie, hanno mai comunicato alcunché al ricorrente in merito alla qualifica conseguita, non essendo stati sinora adottati atti di revoca e/o annullamento dei titoli rilasciati.

Allo stato non vi sono elementi per ritenere che il Panarelli Maurizio non abbia conseguito il titolo di studio dichiarato nella domanda di inserimento.

Parte attrice ha prodotto il diploma di licenza di MAESTRO D'ARTE, specializzazione DECORAZIONE PLASTICA, rilasciato dall' ISTITUTO D'ARTE PARITARIO "LUCA PACIOLI" di Nola nell'a.s. 2007/2008, reg. cert. n. 9027/13, documento non smentito da evidenze di segno contrario (cfr. doc. 2). Vedasi sul punto l'ordinanza cronol. 680/2020 del 25/02/2020 del Tribunale di Modena (doc. 10).

\*\*\*

Inoltre, nell'ordinamento giuridico italiano il titolo di studio a cui viene attribuito valore legale è un certificato rilasciato da un'autorità scolastica o accademica nell'esercizio di una funzione pubblica.

Esso riproduce gli estremi un atto pubblico compiuto da un pubblico ufficiale o da una commissione d'esame investita della medesima funzione che dispone il conferimento del titolo al candidato.

Pertanto si tratta di un atto di fede privilegiata ai sensi degli articoli 2699 e 2700 del Codice civile.



## STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,  
Pec [ciro.santonicola@ordineavvocati.it](mailto:ciro.santonicola@ordineavvocati.it)

Per potersi dare la potestà testé menzionata, l'autorità in parola deve essere un'amministrazione pubblica a ciò incaricata dalla legge, oppure un istituto privato legalmente riconosciuto dal Ministero competente, e il titolo di studio riferirsi ad un corso previsto da un regolamento didattico conforme a schemi nazionali definiti da leggi e regolamenti ministeriali (o anche leggi regionali per i settori formativi di loro competenza).

A questi titoli, e solo ad essi, viene accordata una specifica protezione legale.

Dal punto di vista dell'efficacia giuridica il titolo afferma una certezza legale valevole erga omnes.

### **\*\* \* *Sul periculum in mora* \* \*\***

Come già precisato nelle premesse in fatto, nonché nei motivi di diritto del presente ricorso, nella fattispecie de qua è chiaramente ravvisabile l'illegittimo, quanto arbitrario, comportamento posto in essere dall'Amministrazione resistente, che rivela chiaramente l'esistenza di un pregiudizio imminente e irreparabile (c.d. periculum in mora) in una situazione meritevole di tutela immediata, che vede lesa il diritto soggettivo del ricorrente all'inserimento nelle graduatorie per il profilo di interesse.

Nel dettaglio, il decreto di depennamento da profilo CS ha precluso al ricorrente la possibilità di presentare domanda di aggiornamento della terza fascia delle graduatorie d'istituto per il periodo 2021/2023 ai sensi del DM 50/2021.

Infatti, il Ministero dell'Istruzione con nota n. 9256 del 18.03.2021 (doc. 11) avente ad oggetto "Indizione della procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA –triennio scolastico 2021-23" ha trasmesso il decreto ministeriale n. 50 del 3 marzo 2021 (doc. 11), con cui è indetta la procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio scolastico 2021-23.

L'anzidetto decreto ministeriale, all' art. 4 prevedeva che le domande telematiche di inserimento, di conferma, di aggiornamento, di depennamento dovevano essere presentate dal 22 marzo al 22 aprile.



## STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,  
Pec [ciro.santonicola@ordineavvocati.it](mailto:ciro.santonicola@ordineavvocati.it)

Il ricorrente, non potendo accedere al sistema telematico, ha inoltrato in data 17.04.2021 una domanda cartacea di aggiornamento della propria posizione nelle graduatorie di terza fascia ATA per il triennio 2021/2023, profilo CS (doc. 12).

Appare evidente che il mancato reinserimento in graduatoria, precluderebbe l'accesso alle supplenze come Collaboratore Scolastico sino al prossimo aggiornamento previsto dopo il 2023.

Si tratta della lesione ad un bene giuridico non patrimoniale ed integra, ad avviso della scrivente difesa, pericolo imminente ed irreparabile, idoneo a giustificare il ricorso alla procedura d'urgenza.

Il ricorrente ha necessità di conseguire una pronuncia di reinserimento nella terza fascia delle graduatorie del personale ATA prima dell'avvio della procedura di assegnazione delle supplenze prevista per il nuovo anno scolastico 2021/22.

Le supplenze scolastiche costituiscono l'unica fonte di reddito del ricorrente per provvedere alle esigenze proprie e del nucleo familiare composto dalla moglie (casalinga) e due figli minorenni di cui uno titolare di invalidità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92 (doc. 13).

La situazione di indigenza del lavoratore risulta comprovata dall'allegata attestazione ISEE (doc. 14).

Il pregiudizio imminente subito dalla ricorrente è peraltro "irreparabile", atteso che i relativi effetti lesivi non ricadrebbero su interessi meramente patrimoniali, ma andrebbero ad intaccare la stessa sfera dei diritti personali (come tali insuscettibili di reintegrazione *ex post*).

Evidente è dunque la sussistenza di un pericolo non risarcibile. Il ricorrente rischia di non lavorare nel biennio 2021/2023, tempo di validità delle menzionate graduatorie.

### TANTO PREMesso IN FATTO ED IN DIRITTO

Il Sig. Panarelli Maurizio, rapp.to e difeso come in epigrafe, ricorre a codesto on.le Tribunale affinché, *contrariis reiectis*, in accoglimento del ricorso voglia:





## STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,  
Pec [ciro.santonicola@ordineavvocati.it](mailto:ciro.santonicola@ordineavvocati.it)

1. PREVIA DECLARATORIA DI NULLITÀ, ANNULLAMENTO E/O COMUNQUE DISAPPLICAZIONE del decreto prot. n. 2667 del 30/03/2021 emesso dall' I.C. "G. Gregori" di Carpineti (RE) di depennamento dalla graduatoria di terza fascia ATA per il profilo di Collaboratore Scolastico (CS), del decreto prot. n. 2668 del 30/03/2021 emesso dall' I.C. "G. Gregori" di Carpineti (RE) di risoluzione del contratto di lavoro e di ogni altro atto contrario, siccome illegittimi ovvero irrimediabilmente invalidi per violazione della normativa di settore;
2. PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA DEL DIRITTO del ricorrente ad essere inserito nella III fascia della graduatoria di istituto per il personale A.T.A., nel profilo di Collaboratore Scolastico (CS), in quanto munito di valido titolo di studio, con il riconoscimento dei punteggi spettanti per titoli di studio e di carriera;
3. PER LA CONDANNA delle Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, al riconoscimento giuridico ad ogni effetto di legge del servizio espletato dal ricorrente nell' a.s. 2020/2021 dal 14.09.2020 al 30.03.2021 presso l'I.C. "G. Gregori" di Carpineti (RE) a seguito della nomina quale Collaboratore Scolastico giusto incarico conferito con contratto individuale di lavoro a tempo determinato;
4. CONSEGUENTEMENTE, PER LA CONDANNA delle Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, a disporre l'inserimento del ricorrente nella III fascia della graduatoria in parola per il profilo di Collaboratore Scolastico (CS);
5. emettere ogni consequenziale provvedimento a seguito dell'accoglimento delle domande;
6. condannare le resistenti al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre IVA e CPA e 15% di spese generali forfettarie, con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario ex art. 93 c.p.c.

Si offre in comunicazione la seguente documentazione:

- 1) domanda graduatorie terza fascia triennio 2018-2021;
- 2) certificato n. 9027/13 dell'Istituto Paritario Luca Pacioli di Nola;



## STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,  
Pec [ciro.santonicola@ordineavvocati.it](mailto:ciro.santonicola@ordineavvocati.it)

- 3) contratto presso l'I.C. "G. Gregori" di Carpineti (RE) a.s. 2020/2021;
- 4) decreto di depennamento;
- 5) decreto di risoluzione del contratto;
- 6) e-mail del 24.03.2021, Ufficio VI Ambito territoriale di Napoli;
- 7) istanza di accesso atti;
- 8) nota data 20.05.2021 dell'Istituto "G.Bruno- M.Fiore" di Nola;
- 9) DM 640/2017;
- 10) ordinanza cronol. 680/2020 del 25/02/2020 del Tribunale di Modena;
- 11) DM 50/2021
- 12) domanda cartacea di aggiornamento nelle graduatorie di terza fascia ATA per il triennio 2021/2023, profilo CS;
- 13) autocertificazione stato di famiglia;
- 14) Attestazione ISEE e verbale invalidità.

Si dichiara che la presente controversia attiene a materia di pubblico impiego di valore indeterminabile. Il ricorrente, con dichiarazione sottoscritta che allega, dichiara di possedere i requisiti per ottenere l'esenzione dal pagamento del C.U.

Salvis Juribus

Castellammare di Stabia (NA), 08.07.2021

Avv. Ciro Santonicola

Avv. Aldo Esposito

